COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

A T T O D I D E T E R M I N A Z I O N E

N. 121 / UTC DEL 16/07/2026

* * * * * * * * * *

OGGETTO: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE IDENTIFICATO DALLA P.ED. 84 DEL C.C. DI MAGRAS - LOTTO 1° - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA SAN COSTRUZIONI DI NURI MENA CON SEDE IN RUMO (TN).**
CUP: H18I22000460001
CIG: B7F4BD3468

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 166/UTC dd. 25.11.2025 venivano affidati i lavori di "*messa in sicurezza con abbattimento e ricostruzione edificio polifunzionale identificato dalla p.ed. 84 del C.C. di Magras – Lotto 1* " alla ditta Edile AGR snc di Valorz Agostino & C. con sede in Rabbi (TN) in Loc. Ceresè 61/F, P.IVA e C.F. 016445150226, accettando l'offerta presentata in sede di gara telematica, identificata a sistema con il n. PI245493-25, con un ribasso percentuale del 6,308% sull'importo a base di gara di Euro 499.388,51.-, e quindi per un importo contrattuale di Euro 442.833,14.-, oltre oneri della sicurezza, pari ad Euro 26.740,75.- e ad I.V.A. nella misura di legge, pari ad Euro 46.957,39.-, per un totale di Euro 516.531,28.-.

Preso atto che in data 10/12/2025 sono stati formalmente consegnati i lavori come da verbale di pari data.

Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto formulata dalla ditta Edile AGR snc di Agostino Valorz & C. con sede in Rabbi (TN) in Loc. Ceresè 61/F, P.IVA e C.F. 01645150226, pervenuta al protocollo comunale n. 6825 in data 02/07/2026, intesa ad ottenere l'autorizzazione al subappalto per Euro 48.288,93.-, comprensivo di costi della sicurezza a favore della ditta San Costruzioni di Nuri Mena, con sede in Rumo (TN) in Via Sant'Udalrico n. 30, C.F. MNENRU98M20Z100B.

Visto l'art.119 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 in base al quale:

"*... I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:*

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare…"

Considerato che i lavori oggetto del presente subappalto sono ricompresi tra quelli indicati all'atto dell'offerta dalla ditta appaltatrice.

Visto il contratto di subappalto sottoscritto dalla ditta Edile AGR di Valorz Agostino & C. snc e dalla ditta San Costruzioni di Nuri Mena, per un importo complessivo di Euro 48.288,93.- comprensivo di oneri della sicurezza.

Verificato, a norma dell'art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010, n. 136 che il citato contratto di subappalto prevede l'impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed è soggetto a clausola sospensiva che ne subordina l'efficacia all'adozione del presente provvedimento autorizzativo.

Dato atto che all'istanza di autorizzazione al subappalto l'impresa aggiudicataria ha allegato la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spese a carico del bilancio comunale.

Ritenuto che non vi siano ragioni per negare l'autorizzazione nei termini di Legge, ferma restando l'osservanza da parte della ditta proposta come subappaltatrice delle disposizioni contenute nel vigente dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, quali presupposti e condizioni di legittimità.

Dato atto che per quanto non disposto dalla normativa provinciale si fa rinvio alle disposizioni statali e ciò in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a cui sarà chiamata ed obbligata l'impresa appaltatrice, cosi come definiti dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 il provvedimento sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.11.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026 e triennale 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 135 del 09.12.2025, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2026-2028;
- il decreto sindacale n. 5 del 27 maggio 2025, prot. n. 6018/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e gestione patrimonio per gli anni 2025-2030;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare la ditta Edile AGR di Valorz Agostino & C snc con sede in con sede in Rabbi (TN) in Loc. Ceresè 61/F, P.IVA e C.F. 01645150226, a subappaltare alla ditta SAN Costruzioni di Nuri Mena, con sede in Rumo (TN) in Via Sant'Udalrico n. 30, C.F. MNENRU98M20Z100B, per un importo complessivo di Euro 48.288,93.-, comprensivo degli oneri di sicurezza, opere varie rientranti nella categoria OG1 – opere da muratore – edilizia strutturale, in riferimento ai lavori di *messa in sicurezza con abbattimento e ricostruzione edificio polifunzionale identificato dalla p.ed. 84 del C.C. di Magras – Lotto 1*, ferme le condizioni ed il disposto delle norme in narrativa indicate e richiamate.

2. Di dichiarare che dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.

3. Di dare atto che l'Amministrazione aggiudicatrice procederà, una volta svolte le opportune verifiche, al pagamento diretto al subappaltatore, così come disposto dall'art. 119, commi 11 e 7 del D.Lgs. 36/2023.

4. Di disporre che ai sensi della L. 136/2010, la ditta appaltatrice e subappaltatrice dotino i propri dipendenti di tessera di riconoscimento.

5. Di condizionare la presente autorizzazione al rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dall'art. 119 del Dlgs. 36/2023.

6. Di trasmettere la presente autorizzazione alle ditte interessate, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, bensì sub impegno a favore della ditta SAN Costruzioni di Nuri Mena, con sede in Rumo (TN) in Via Sant'Udalrico n. 30, C.F. MNENRU98M20Z100B, per un importo complessivo di Euro 48.288,93.-.

8. Di stabilire che il subappaltatore assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
   Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.

10. Di dare atto che la presente determina:
    - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
    - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
    - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 16/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geom. Thomas Martinelli

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CUP: H18I22000460001
CIG: B7F4BD3468

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2026	CAP 24360/562 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA DI MAGRAS	04022.02.0024360562	47721	48.288,93

Malé lì, 17/07/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 17/07/2026

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti